

Bruxelles, 11 aprile 2024
(OR. en)

8628/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0344(NLE)**

**VISA 49
MIGR 160
RELEX 484
COAFR 136
COMIX 168**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia – Adozione

1. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti dell'Etiopia¹.
2. Nella riunione del gruppo "Visti" del 23 ottobre 2023, la Commissione ha presentato la proposta e si è proceduto a un primo scambio di opinioni al riguardo. La proposta è stata ulteriormente discussa nelle riunioni del gruppo "Visti" del 16 novembre 2023 e del 19 dicembre 2023. Il 12 marzo 2024 gruppo "Integrazione, migrazione ed espulsione" (Espulsione) ha discusso della cooperazione dell'Etiopia in materia di riammissione. Successivamente, il 26 marzo 2024 il gruppo "Visti" ha discusso della proposta, la cui adozione è stata sostenuta da un'ampia maggioranza.

¹ Doc. 13582/23.

3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
4. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. Alla luce di quanto precede si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione di esecuzione in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8312/24.

La decisione di esecuzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale conformemente alle norme applicabili.
